

**DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2024**

**25/2024/R/EEL**

**CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA AVVIATA CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ  
25/2023/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1281<sup>a</sup> riunione del 30 gennaio 2024

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: legge 241/90);
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 31/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito: legge di Bilancio 2023);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 30 luglio 2008, ARG/elt 103/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 103/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 574/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 632/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 632/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2014, 260/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 260/2014/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 254/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 254/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 giugno 2016, 291/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 291/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2017, 442/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2018, 459/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 459/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2019, 439/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 439/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2020, 290/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 290/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 gennaio 2021, 12/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 12/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 228/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 228/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 348/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 348/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 126/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 126/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 529/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 529/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2023, 25/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 25/2023/R/eel);
- la comunicazione dell’Autorità prot. AO/R05/3238, del 29 luglio 2005 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2005);
- gli atti del procedimento, e, in particolare, oltre alla citata deliberazione di avvio 25/2023/R/eel:
  - le comunicazioni dell’Autorità a Sogin:
    - prot. 33536 del 1 agosto 2022 (di seguito: comunicazione 1 agosto 2022);
    - prot. 26817 del 18 aprile 2023 (di seguito: comunicazione 18 aprile 2023);
    - prot. 77635 dell’11 dicembre 2023 (di seguito: comunicazione 11 dicembre 2023);
  - le comunicazioni di Sogin all’Autorità:
    - prot. 8167 del 31 marzo 2023 (prot. Autorità 21943 del 3 aprile 2023) (di seguito: comunicazione 31 marzo 2023);
    - prot. 24032 del 4 maggio 2023 (prot. Autorità 30449 del 4 maggio 2023) (di seguito: comunicazione 4 maggio 2023);
    - prot. 39183 del 21 luglio 2023 (prot. Autorità 49395 del 28 luglio 2023) (di seguito: comunicazione 21 luglio 2023);
    - prot. 2833 del 15 gennaio 2024 (prot. Autorità 33637 del 16 gennaio 2023) (di seguito: comunicazione 15 gennaio 2024).

## CONSIDERATO CHE:

### QUADRO NORMATIVO

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l'inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;
- con comunicazione 29 luglio 2005, l'Autorità ha trasmesso, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e, per conoscenza, a Sogin, un parere sulla corretta delimitazione dell'onere generale afferente al sistema elettrico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari);
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che l'Autorità determini gli oneri nucleari *“tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo”* (cfr articolo 8);
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede, altresì, che l'Autorità comunichi, al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di seguito: MASE) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze, di seguito: MEF), le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo tale comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;
- l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31/10 prevede che Sogin sia il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT), comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
- Sogin opera in regime di separazione contabile; si applicano in materia fin dal 2008 le disposizioni dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 103/08; più recentemente, con la deliberazione 126/2022/R/eel, l'Autorità ha adottato nuove disposizioni per la separazione contabile prevedendo che esse trovino applicazione a partire dall'anno 2021, con alcune misure semplificate per il primo anno;
- con la deliberazione 348/2021/R/eel, l'Autorità ha approvato i *“Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di decommissioning”* (TIDECN) per il terzo periodo di regolazione (2021-2026) (di seguito: TIDECN);
- le attività per il DN-PT, benché i relativi costi rientrino in quota parte nel perimetro degli oneri nucleari, e siano pertanto soggette alla definizione di criteri di efficienza economica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, hanno caratteristiche diverse da quelle delle attività di

*decommissioning* e hanno quindi reso necessaria la definizione di una regolazione *ad hoc*;

- i costi sostenuti da Sogin fino al 31 dicembre 2020 per il DN-PT sono stati valutati dall’Autorità in esito all’istruttoria avviata con la deliberazione 12/2021/R/eel; in tale istruttoria, è stata svolta dagli Uffici dell’Autorità, in collaborazione col Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, anche una puntuale verifica su parte della documentazione sottostante alle dichiarazioni rese nell’ambito del procedimento sui riconoscimenti dei costi relativi alle attività connesse al DN-PT; a tal fine, è stato svolto un apposito sopralluogo ispettivo presso la sede di Sogin (disposto con deliberazione 228/2021/R/eel), per accertare, tramite approfondimenti a campione svolti anche sulla documentazione contrattuale sottostante ai costi dichiarati da Sogin, proprio l’ammissibilità dei costi suddetti, con riferimento all’inerenza e alla competenza degli stessi, e alla legittimità e regolarità delle procedure di appalto compiute per la conclusione dei relativi contratti;
- da tale verifica è emerso il mancato rispetto di alcuni dei criteri di ammissibilità dei costi riconoscibili, vale a dire criteri di efficienza economica del tutto generali e applicabili a tutte le tipologie di costi sostenuti da Sogin nello svolgimento dei compiti a essa affidati (in questo senso, si veda, ad esempio, il comma 2.1 dell’Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel laddove prevede che “*i costi delle attività previste dal programma nucleare sono riconosciuti in coerenza con la normativa vigente, nel rispetto dei principi generali di efficacia produttiva ed efficienza economica ed esclusivamente se riferiti al perimetro oneri nucleari. Di norma non sono riconosciuti i costi derivanti da decisioni e atti nella piena disponibilità di Sogin che abbiano dato luogo a penalità o oneri ad esse assimilabili*”);
- a fronte del mancato rispetto di detti criteri, nella deliberazione finale 529/2022/R/eel, non impugnata da Sogin, sono stati esclusi dal riconoscimento, in tutto o in parte, alcuni costi esposti dalla stessa Sogin con riferimento alle attività connesse al DN-PT e derivanti da contratti non rispondenti, appunto, ai suddetti criteri di ammissibilità;
- peraltro, poiché alcuni dei contratti verificati in concreto avevano già assunto rilievo anche nell’attività di *decommissioning* svolta da Sogin, in quanto aventi a oggetto “Servizi comuni”, è stato necessario verificare in che misura i costi di tali contratti non riconoscibili fossero stati già oggetto di riconoscimento nell’ambito dell’attività di *decommissioning*; di qui il procedimento che ha condotto alla presente deliberazione e di cui meglio si dirà nel prosieguo;
- con la deliberazione 529/2022/R/eel sono stati altresì adottati dall’Autorità i “Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti da Sogin per le attività di localizzazione e autorizzazione del Deposito Nazionale Parco Tecnologico di cui all’articolo 25, del decreto legislativo n. 31/10”, che trovano applicazione dal 1 gennaio 2021 fino all’ottenimento da parte di Sogin della Autorizzazione Unica;
- l’articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge di Bilancio 2023 dispone che, a partire dal 2023, gli oneri nucleari non siano più a carico delle utenze elettriche, bensì

direttamente iscritti nel Bilancio dello Stato, lasciando comunque invariati i poteri dell’Autorità in termini di determinazione degli oneri nucleari sulla base di criteri di efficienza economica.

#### **CONSIDERATO CHE:**

#### **FATTI**

- come in parte anticipato, l’istruttoria che ha fatto seguito alla deliberazione di avvio 12/2021/R/eel, conclusa con la deliberazione 529/2022/R/eel, ha consentito di acclarare il mancato rispetto di alcuni dei criteri di ammissibilità dei costi riconoscibili a favore di Sogin, in particolare quelli di “*inerenza e competenza dei costi*” e di “*legittimità e regolarità delle procedure di appalto*”, nell’ambito di alcuni contratti stipulati da Sogin e posti alla base della richiesta di riconoscimento di costi in relazione alle attività concernenti il DN-PT;
- ciò ha comportato, da un lato, il mancato riconoscimento di alcuni costi scaturenti da detti contratti e dichiarati da Sogin in relazione al DN-PT (fino al 31 dicembre 2020), come risulta dalla deliberazione 529/2022/R/eel; dall’altro, la necessità di verificare quali dei menzionati contratti non rispondenti ai criteri di riconoscibilità avessero a oggetto “Servizi comuni” alla commessa nucleare – cioè servizi funzionali, seppur in misura diversa, sia allo svolgimento dell’attività connesse al DN-PT, sia a quelle di *decommissioning* – e i cui costi, dichiarati da Sogin, fossero stati già in quota parte riconosciuti a quest’ultima in relazione alle attività di *decommissioning*;
- conseguentemente, già con la comunicazione 1 agosto 2022, il responsabile del procedimento aveva espresso la necessità di proporre all’Autorità l’avvio di un procedimento distinto, volto a compiere una tale verifica e procedere, eventualmente, al recupero di costi già riconosciuti ed erogati a favore di Sogin, in anni precedenti al 2020 (dal 2010 al 2019), rivelatisi poi non riconoscibili, *ab initio*, per le stesse ragioni emerse in sede di riconoscimento dei costi relativi alle attività connesse al DN-PT, ovvero per l’esito negativo che ha avuto il controllo della documentazione contrattuale sottostante ai dati e alle dichiarazioni all’epoca comunicate da Sogin;
- l’anzidetto procedimento è stato quindi avviato con la deliberazione 25/2023/R/eel (*cf*r punto 10 del dispositivo della deliberazione e relativa parte della motivazione); con tale provvedimento, inoltre, l’Autorità, nel determinare a consuntivo gli oneri nucleari per l’anno 2020, ha già escluso, per tale anno, gli importi dichiarati da Sogin afferenti ai sopra richiamati contratti per “Servizi comuni”; rispetto a tale decisione, l’Autorità non ha ricevuto osservazioni dai Ministri competenti cui la deliberazione è stata regolarmente trasmessa ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000;
- nel procedimento avviato con deliberazione 25/2023/R/eel, si sono susseguiti diversi momenti sia di acquisizione di informazione sia di partecipazione procedimentale da parte di Sogin;

- con la comunicazione 18 aprile 2023, tra l'altro, gli Uffici dell'Autorità hanno proceduto alla richiesta dati; in particolare, è stato richiesto a Sogin:
  - di evidenziare la quota parte dei contratti per i quali la spesa riconosciuta a Sogin per il DN-PT fosse stata pari a zero o decurtata, già oggetto di riconoscimento da parte dell'Autorità nelle deliberazioni di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari, per tutti gli anni in cui gli stessi contratti (o loro eventuali estensioni e varianti) avevano avuto effetti economici;
  - di evidenziare se gli oneri dei medesimi contratti fossero stati inclusi nei costi presi come base ai fini della determinazione dei parametri per il secondo e il primo semiperiodo del terzo periodo regolatorio (rispettivamente, gli anni 2011 e 2019);
- Sogin ha riscontrato la comunicazione 18 aprile 2023 con la comunicazione 4 maggio 2023, relativamente ai dati per l'anno 2019, sulla base della classificazione dei costi vigente per il terzo periodo di regolazione, successivamente completata ed integrata con la comunicazione 21 luglio 2023, relativamente ai dati riferiti agli anni dal 2010 al 2019;
- nella medesima comunicazione 21 luglio 2023, Sogin, in relazione agli anni 2010 – 2014, ha evidenziato che: *“La carenza informativa sui dati elementari per l'attribuzione dei costi per servizi comuni tramite driver alle attività e comparti per gli anni 2010-2014 ... non consente a Sogin la ricostruzione puntuale dei costi riferiti agli eventuali ordini di acquisto dei contatti ... attribuiti indirettamente con driver.”*; dichiarando, pertanto, di aver ricostruito i predetti costi secondo *“criteri semplificati per stimare il costo potenzialmente attribuito alla commessa nucleare”*, e, inoltre, che i risultati ottenuti non risultavano in linea con la classificazione dei costi prevista dal sistema regolatorio vigente nell'anno di riferimento;
- con la comunicazione 11 dicembre 2023 il responsabile del procedimento ha rappresentato a Sogin le risultanze dell'istruttoria, formulando, tra l'altro, una serie di valutazioni sulle modalità di determinazione dei costi indebitamente riconosciuti e, quindi, da recuperare, sugli interessi applicabili, e sugli effetti delle verifiche rispetto al terzo periodo di regolazione;
- in seguito, Sogin ha trasmesso ulteriori osservazioni con comunicazione 15 gennaio 2024.

#### **CONSIDERATO CHE:**

#### **CONTESTAZIONI DI SOGIN E LORO VALUTAZIONE**

- nell'ambito del procedimento, in particolare con le comunicazioni 31 marzo 2023, 21 luglio 2023 e 15 gennaio 2024, Sogin ha contestato con diversi argomenti l'azione dell'Autorità volta a verificare e a recuperare importi riconosciuti per l'attività di *decommissioning* in conseguenza agli accertamenti condotti sulla documentazione contrattuale sopra richiamata;

- è bene peraltro evidenziare da subito che le critiche svolte da Sogin hanno riguardato, sotto diversi profili, i presupposti dell'azione dell'Autorità, mentre non hanno interessato il merito dei criteri rappresentati dal responsabile del procedimento sull'individuazione degli importi da recuperare, comprensivi degli interessi, nonché le conclusioni sugli effetti rispetto al terzo periodo;
- Sogin ha espresso le proprie critiche sugli aspetti e per le ragioni di seguito richiamate sinteticamente:
  - a) il perimetro temporale e documentale dell'istruttoria;
  - b) l'Autorità non avrebbe alcun titolo per disporre la verifica e l'eventuale recupero di costi già riconosciuti a Sogin per la commessa nucleare, in anni precedenti al 2020; ciò in quanto l'onere nucleare relativo alle attività di *decommissioning* viene definito attraverso un procedimento che, una volta concluso, diverrebbe impermeabile a successive verifiche dell'Autorità: in particolare, il silenzio dei Ministri nel termine a essi assegnato per esprimere indicazioni contrarie alle determinazioni dell'Autorità (*cf*r articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000) cristallizzerebbe le medesime determinazioni, impedendo all'Autorità di compiere verifiche e fondando un legittimo affidamento in capo a Sogin; inoltre, anche qualora un riesame fosse ammesso, l'azione dell'Autorità si porrebbe comunque in contrasto con l'articolo 21 *nonies* della legge 241/90, nella parte in cui richiede che l'annullamento in autotutela del provvedimento amministrativo avvenga *“entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”*;
  - c) l'Autorità starebbe compiendo una illegittima applicazione retroattiva di criteri definiti solo con la deliberazione 12/2021/R/eel; secondo Sogin, in particolare, l'istruttoria sui contratti relativi a Servizi comuni alle due commesse (*decommissioning* e DN-PT) non sarebbe stata compiuta dagli Uffici secondo i criteri stabiliti dalle deliberazioni 574/2012/R/eel e 194/2013/R/eel (la cui applicazione aveva già portato al riconoscimento dei costi stessi, secondo il meccanismo a consuntivo), bensì sulla base di nuovi criteri stabiliti nell'allegato B della delibera 529/2022/R/eel, e recependo l'analisi condotta in via del tutto eccezionale da un soggetto terzo (la società Ernest e Young), che era stato interpellato nel procedimento sfociato nella deliberazione 529/2022/R/eel, secondo modalità peculiari;
  - d) in ogni caso, la verifica dell'Autorità avrebbe potuto prescindere dalla prescrizione decennale in relazione alla disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi degli articoli 2033 e 2946 cod. civ.;
  - e) inoltre, l'Autorità avrebbe dovuto compiere un supplemento istruttorio per procedere alla ripetizione dei costi già riconosciuti in quanto non sarebbe stato chiaro, e non chiaro sarebbe rimasto anche in relazione ai costi decurtati con la deliberazione 529/2022/R/eel, se i contratti non rispettosi dei criteri di ammissibilità al riconoscimento concernano tutti le attività funzionali al *decommissioning* – finanziate a fondo perduto in base all'articolo 24 del

decreto-legge 1/12, oppure anche le “*altre attività*” del DN-PT, che, in base alla stessa norma citata, dovrebbero invece essere finanziate a titolo di acconto con successivo recupero dei costi attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l’utilizzo delle strutture DN-PT: in particolare, secondo Sogin, tali ultime attività sarebbero estranee al meccanismo di riconoscimento dei costi connessi alle attività di *decommissioning* e richiederebbero un meccanismo di riconoscimento *ad hoc*, allo stato non definito, con la conseguenza che nessuna ripetizione potrebbe essere ammessa;

- f) mancherebbe, nell’analisi svolta dall’Autorità, una valutazione dei risparmi di costo conseguenti alla decisione di accomunare parte dei servizi alle due commesse (*decommissioning* e DN-PT), mediante contratti aventi a oggetto Servizi comuni;
- g) infine, secondo Sogin, sarebbe anche necessario un intervento di revisione sul procedimento sul DN-PT, avviato con la deliberazione 12/2021/R/eel e concluso con la deliberazione 529/2022/R/eel; ciò anche in quanto, a dire della società, alla luce del decreto legislativo 31/10 non sarebbe chiaro se tra i poteri conferiti all’Autorità rientrano anche quelli esercitati con tale provvedimento, “*verifica ex post dei costi relativi ai contratti relativi alle attività del DN-PT, con i relativi poteri di decurtazione*”; in tale prospettiva, dunque, Sogin invita l’Autorità a sospendere la deliberazione 529/2022/R/eel e attivare una interlocuzione coi Ministri competenti per chiarire un tale aspetto;
- le osservazioni critiche svolte da Sogin, salvo quanto si preciserà con riferimento al tema della prescrizione di cui alla precedente punto, lettera (d), sono tutte destituite di fondamento, per le seguenti ragioni;
  - quanto alle presunte incertezze sul perimetro temporale e documentale oggetto dell’istruttoria – *cfr* precedente lettera (a) – diversamente da quanto evidenziato da Sogin, esso era già stato chiarito nella deliberazione d’avvio del presente procedimento, e comunque ribadito dal responsabile del procedimento con la comunicazione del 18 aprile 2023, nella parte in cui, proprio con riferimento al perimetro afferma: “*gli stessi contratti che sono già stati oggetto di deduzione (totale e parziale) nelle risultanze finali dell’istruttoria sul DN-PT; pertanto, tale perimetro riguarda tutti gli anni dal 2010 (fino al 2020 escluso, in quanto già oggetto di determinazione specifica [nella deliberazione 25/2023/R/eel n.d.r.] e tutte le tipologie di costo della commessa nucleare in cui risultano attribuiti i costi di tali contratti (e di loro estensioni o varianti)*”;
  - quanto alla sussistenza del titolo dell’Autorità per verificare e recuperare importi già riconosciuti – *cfr* precedente lettera (b), occorre osservare che le determinazioni dell’Autorità a consuntivo circa i costi delle attività di *decommissioning*, sebbene non abbiano ricevuto indicazioni contrarie da parte del MASE e del MEF, non precludono alla stessa Autorità di verificare, anche in un momento successivo, la correttezza dei dati e delle dichiarazioni rese da Sogin, soprattutto allorché venga acclarata, come nella fattispecie, la loro mancata correttezza e veridicità;

- il riconoscimento dei costi sostenuti di Sogin per l'attività di *decommissioning* si basa infatti su dati e dichiarazioni dalla stessa rese all'Autorità – come peraltro avviene, più in generale, per i procedimenti di approvazioni delle tariffe dei vari soggetti regolati; in tal modo, Sogin assume la responsabilità della correttezza e veridicità dei dati stessi, la cui correttezza e veridicità, però, può (e deve) essere effettuata – anche a campione – in un successivo momento, esaminando, ad esempio, la documentazione contrattuale sottesa a quei dati e a quelle informazioni forniti; ciò è avvenuto nel caso di specie, in cui l'Autorità (sebbene nell'ambito del procedimento per il riconoscimento di costi del DN-PT) ha disposto un'apposita ispezione per controllare tale materiale documentale, da cui è anche emersa una incoerenza di dati trasmessi in precedenza da Sogin sulla base dei quali sono stati riconosciuti costi per l'attività di *decommissioning*;
- inoltre, proprio il fatto che siano emersi dati e dichiarazioni non corretti non consente di ravvisare alcun affidamento legittimo e meritevole di tutela da parte di Sogin; più in generale, quindi, il potere dell'Autorità di verificare, anche *ex post*, la documentazione alla base delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti sottoposti ai suoi poteri di regolazione e controllo non può ritenersi consumato a conclusione del procedimento di cui alla norma dell'articolo 9 del decreto 26 gennaio 2000, tanto più qualora le dichiarazioni del soggetto regolato comportino riconoscimenti economici a suo favore e si appuri che tali riconoscimenti siano avvenuti indebitamente per carenza dei presupposti;
- pertanto, la sussistenza di pagamenti indebiti (tra cui risultano certamente quelli basati su costi non riconoscibili) fa sorgere, per l'amministrazione, la necessità di ripetere i medesimi; ciò che ha quindi reso doveroso, da parte dell'Autorità, l'avvio del presente procedimento nei confronti di Sogin; inoltre, la sussistenza di pagamenti indebiti rende inconferente il richiamo, compiuto dalla stessa Sogin, al limite temporale previsto dall'articolo 21-*nonies* della legge 241/90: con la presente deliberazione, infatti, non si intende annullare in via d'autotutela un precedente provvedimento annullabile, ma verificare (e determinare) l'ammontare di importi in precedenza riconosciuti in assenza dei relativi presupposti (e quindi indebitamente e pertanto da recuperare) – assenza che non era stata possibile appurare in quanto i dati e le dichiarazioni della società si sono rivelate solo oggi non corretti;
- quanto all'affermazione secondo cui l'Autorità avrebbe applicato retroattivamente criteri nuovi adottati solamente con la deliberazione 12/2021/R/eel – *cf*r precedente lettera (c), essa è smentita dal fatto che, in realtà, i criteri applicati nella valutazione dei costi relativi ai contratti per Servizi comuni sono espressione di regole generali trasversalmente seguite dall'Autorità in tutte le valutazioni circa l'efficienza economica degli oneri nucleari riconoscibili, così come la necessità che i contratti di cui venga chiesta la copertura dei costi siano stipulati secondo la disciplina normativa di riferimento (*cf*r il richiamo, compiuto sopra, al comma 2.1 della dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel);
- sull'applicazione della prescrizione decennale – *cf*r precedente lettera (d), occorre ricordare che l'arco temporale della verifica compiuta (2010-2019) attraversa

periodi di regolazione differenti, caratterizzati da differenti modalità di classificazione dei costi e di riconoscimento degli stessi: in particolare, l'anno 2010 è stato regolato sulla base di quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 103/2008, con riferimento al primo periodo di regolazione, poi prolungato anche agli anni 2011 e 2012; mentre gli anni 2013-2016 sono stati regolati dalla deliberazione 194/2013/R/eel, per il secondo periodo di regolazione, prolungato anche agli anni 2017-2019;

- si deve anche ricordare che il periodo di prescrizione deve essere calcolato a partire dal momento in cui sia concretamente avvenuto ogni singolo riconoscimento indebito (anche quando avvenuto a mezzo di esborsi in acconto); pertanto, tenuto conto che, secondo la regolazione dei vari periodi regolatori, sopra richiamata, il riconoscimento dei costi è avvenuto attraverso un meccanismo fatto di acconti e consuntivi, appare ragionevole ritenere prescritto il diritto al recupero dei pagamenti avvenuti negli anni 2010-2012;
- quanto alla distinzione tra finanziamenti a fondo perduto e finanziamenti in acconto degli oneri nucleari – *cfr* precedente lettera (e), è appena il caso di precisare che l'osservazione di Sogin risulta in aperta contraddizione con i dati inviati dalla stessa con le comunicazioni 4 maggio 2023 e 21 luglio 2023, in risposta alla precisa richiesta degli Uffici dell'Autorità di indicare proprio *“la quota parte eventualmente attribuita ai costi di decommissioning oggetto di riconoscimento da parte dell'Autorità nelle deliberazioni di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari, per tutti gli anni in cui i contratti (o loro eventuali estensioni e varianti) abbiano avuto effetti economici”*; è stata cioè la stessa Sogin ad ascrivere consapevolmente i contratti afferenti alle attività di *decommissioning*, passibili di azzeramento o deduzione negli stessi termini di quanto già avvenuto con riferimento alle attività connesse al DN-PT, coerentemente con le logiche di separazione contabile in essere;
- riguardo alla lamentata carenza di valutazione dei risparmi di costo conseguenti alla decisione di stipulare contratti per Servizi comuni, anziché tenere distinti i servizi per le diverse attività della commessa nucleare, stipulando molteplici contratti aventi lo stesso oggetto – *cfr* precedente lettera (f), si tratta d'una circostanza del tutto inconferente rispetto all'ambito del presente procedimento; in disparte il fatto che si tratta d'una scelta commerciale compiuta da Sogin nell'ambito della sua responsabilità d'impresa, ciò che rileva è che costituisce oggetto del presente procedimento identificare, rispetto a quei contratti conclusi da Sogin, i costi riconosciuti indebitamente;
- con riferimento, infine, alle richieste di revisione del procedimento concluso con la deliberazione 529/2022/R/eel – *cfr* precedente lettera (g), le considerazioni svolte da Sogin, in realtà, non sono supportate da elementi adeguati, atteso che non vi sono dubbi o incertezze sul potere dell'Autorità ivi esercitato.

## CONSIDERATO CHE:

### VALUTAZIONI SUGLI IMPORTI DA RECUPERARE

- la regolazione del secondo periodo regolatorio prevedeva che alcuni costi fossero soggetti a meccanismi di riconoscimento basati su formule prestabilite (costi generali efficientabili e costi commisurabili), mentre altri costi (commisurati e obbligatori) a meccanismi di riconoscimento preventivo/consuntivo;
- la regolazione dei costi ad utilità pluriennale è stata analoga a quella del primo periodo di regolazione;
- per quanto riguarda i costi riconosciuti tramite formule, non rileva il costo effettivamente sostenuto da Sogin, ma il meccanismo di calcolo alla base del riconoscimento;
- tuttavia:
  - i costi commisurabili riconosciuti nell'ambito delle deliberazioni di determinazione a consuntivo sono stati, nei fatti, quelli effettivamente sostenuti da Sogin, in quanto la regolazione prevedeva un calcolo basato su un valore massimo ammissibile, che non è mai stato superato, con la sola eccezione dell'anno 2016;
  - nell'anno 2019 i costi generali efficientabili riconosciuti in sede di consuntivo sono stati quelli effettivamente sostenuti dalla Sogin, per effetto della regolazione transitoria applicata al medesimo anno;
- dall'analisi dei dati trasmessi da Sogin con riferimento ai riconoscimenti ottenuti negli anni 2013 – 2019, sono stati riscontrati riconoscimenti di costi relativi a contratti per cui sono state operate deduzioni al 100% del valore imputato al DN-PT (di seguito: contratti annullati) o inferiori al 100% (di seguito: contratti decurtati) dalla deliberazione 529/2022/R/eel:
  - per un totale di 2,29 milioni di euro di contratti annullati (importi non attualizzati);
  - per un totale di 1,68 milioni di euro di contratti decurtati (importi non attualizzati);
- in relazione a tali dati:
  - i costi dei “contratti decurtati” devono essere ripetuti solo in quota parte, con le stesse modalità di deduzione già operate dalla deliberazione 529/2022/R/eel;
  - per gli anni per i quali si dispone del dettaglio secondo la classificazione dei costi prevista dal sistema regolatorio vigente nell'anno di riferimento (anni 2015-2019), oltre il 70% dei costi di cui al precedente punto sono confluiti nei costi generali efficientabili, e in nessun costo commisurato, (come del resto prevedibile, trattandosi di costi per servizi comuni); e che si rilevano anche percentuali meno significative di costi obbligatori e commisurabili, mentre i costi ad utilità pluriennale risultano praticamente residuali;

- in relazione agli anni per cui non si dispone del dettaglio secondo la classificazione dei costi prevista dal sistema regolatorio vigente nell'anno di riferimento (anni 2013-2014, come dichiarato da Sogin comunicazione 21 luglio 2023), appare ragionevole ipotizzare una distribuzione tra le varie tipologie di costo pari a quella media calcolata sugli anni 2015-2019;
- sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte, ai fini della determinazione dei costi da ripetere in relazione agli anni 2013 – 2019:
  - per i costi degli anni 2013-2014, si utilizza l'ipotesi che la distribuzione tra le varie tipologie di costo sia quella media registrata negli anni 2015-2019;
  - per le tipologie di costo riconosciute tramite meccanismi incentivanti prestabiliti *ex-ante*, si deve procedere al ricalcolo della base costi (sempre tenendo conto delle modalità di deduzione già operate dalla deliberazione 529/2022/R/eel) per recuperare l'eventuale differenza derivante dall'applicazione del meccanismo con la nuova base costi; ciò si applica, pertanto, a tutti i costi generali efficientabili (tranne che per l'anno 2019) e ai costi commisurabili dell'anno 2016;
  - per le tipologie di costo riconosciute secondo meccanismi di preventivo/consuntivo e/o di fatto riconosciute pari ai costi effettivi sostenuti da Sogin, si deve procedere al recupero diretto dei costi dei contratti annullati o decurtati, con le stesse modalità di deduzione già operate dalla deliberazione 529/2022/R/eel; ciò si applica, pertanto, a tutti i costi obbligatori, a tutti i costi commisurabili (tranne che per l'anno 2016) e ai costi generali efficientabili dell'anno 2019;
  - per quanto riguarda i costi ad utilità pluriennale, si ritiene trascurabile il contributo dei contratti annullati o decurtati in relazione agli ammortamenti riconosciuti; si tiene conto solo del valore dei cespiti nel calcolo del Capitale Investito Netto (CIN) per la determinazione degli interessi (come meglio specificato più avanti);
- sulla base di quanto evidenziato nei precedenti punti, la determinazione dei costi da ripetere in relazione agli anni 2013 – 2019 procede come segue;
- dal parametro  $CGE_{base}$  di cui al comma 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel, base dei costi ai fini della determinazione dei costi efficientabili nel secondo periodo di regolazione, come fissato dal punto 1, lettera e), della deliberazione 632/2013/R/eel e successivamente rivisto e rideterminato dal comma 3.1 della deliberazione 254/2015/R/eel, devono essere detratti 535.456 euro (moneta 2012);
- conseguentemente il valore del parametro  $CGE_{base}$  di cui al comma 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel risulta pari a 30.539.123 euro (moneta 2012);
- dal parametro  $CC_{base}^a$ , di cui al comma 6.2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel, base dei costi ai fini della determinazione del valore massimo ammissibile per i costi commisurabili, come fissato dal punto 1, lettera c), della deliberazione 632/2013/R/eel, devono essere detratti 18.586 euro

- (moneta 2012), considerando i costi dei contratti annullati o decurtati del 2012, in quanto per i costi commisurabili il parametro è stato calcolato sui dati di tale anno (*cf*r parte motiva deliberazione 632/2013/R/eel);
- conseguentemente, il valore del parametro  $CC_{base}^a$  risulta pari a 25.494.898 euro (moneta 2012);
  - pertanto, i valori dei parametri  $CGE_n$  di cui al comma 7.4 dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel degli anni dal 2013 al 2018 (moneta corrente dell'anno di riferimento), risultano i seguenti:
    - 30.898.483 euro per l'anno 2013 invece del valore di 31.440.239 euro;
    - 30.654.588 euro per l'anno 2014 invece del valore di 31.192.069 euro;
    - 30.295.662 euro per l'anno 2015 invece del valore di 30.826.848 euro;
    - 29.966.682 euro per l'anno 2016 invece del valore di 30.492.101 euro;
    - 30.012.212 euro per l'anno 2017 invece del valore di 30.538.429 euro;
    - 30.028.991 euro per l'anno 2018 invece del valore di 30.555.502 euro;
  - in relazione ai costi generali efficientabili, gli importi da recuperare risultano, pertanto, pari a (moneta corrente dell'anno di riferimento):
    - 541.756 euro per l'anno 2013;
    - 537.480 euro per l'anno 2014;
    - 531.187 euro per l'anno 2015;
    - 525.419 euro per l'anno 2016;
    - 526.217 euro per l'anno 2017;
    - 526.511 euro per l'anno 2018;
  - inoltre, il valore del parametro  $CC_n^a$ , di cui al comma 6.7 dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel, per l'anno 2016, risulta pari a 32.593.626 invece del valore di 32.617.388 (moneta 2016);
  - in relazione ai costi commisurabili per l'anno 2016 l'importo da recuperare risulta pertanto pari a 23.761 euro (moneta 2016);
  - gli importi dei costi soggetti a recupero diretto degli anni dal 2013 al 2019 risultano pari a (moneta corrente dell'anno di riferimento):
    - 46.415 euro per l'anno 2013;
    - 82.848 euro per l'anno 2014;
    - 113.404 euro per l'anno 2015;
    - 7.691 euro per l'anno 2016;
    - 58.736 euro per l'anno 2017;
    - 37.306 euro per l'anno 2018;
    - 184.049 euro per l'anno 2019.

#### **CONSIDERATO CHE:**

#### **SUGLI INTERESSI**

- gli importi da recuperare, come determinati in base al precedente gruppo di considerati, devono essere aggiornati, e deve essere riconosciuto un adeguato interesse al sistema elettrico;

- ai fini del precedente punto, appare ragionevole:
  - disporre la rivalutazione dei suddetti importi utilizzando il medesimo tasso di inflazione previsto dalla regolazione;
  - applicare un tasso di interesse sui medesimi importi, coerente con il quadro regolatorio del secondo periodo di regolazione;
- le somme indebitamente riconosciute a Sogin possono essere assimilate ad incrementi degli Acconti Nucleari, di cui al comma 1.1, lettera a), del TIDECN, provvedendo quindi a rideterminare, ora per allora, il capitale circolante netto rilevante ai fini delle determinazioni a consuntivo per ciascuno degli anni oggetto di rideterminazione;
- il comma 1.1, lettera a), del TIDECN prevede infatti che gli Acconti Nucleari sono una *“posta di bilancio iscritta nel passivo dello Stato Patrimoniale di Sogin, nella quale sono stati iscritti inizialmente gli acconti conferiti dall’Enel al momento della costituzione di Sogin stessa e che si evolve sulla base dei provvedimenti dell’Autorità relativamente ai costi riconosciuti e alle modalità di finanziamento degli stessi; detta posta di bilancio è utilizzata solo per le attività di decommissioning, mentre per le attività DN-PT è utilizzata una posta di bilancio ad hoc”*;
- ciò è, peraltro, confermato da quanto previsto dal comma 6.4 dell’Allegato B alla deliberazione 529/2022/R/eel, che prevede che *“Sogin registra le anticipazioni ricevute a titolo di acconto relative al DN-PT in una posta di bilancio separata rispetto agli “Acconti nucleari”*”;
- al fine di quanto previsto al precedente punto, si tiene conto:
  - dei costi da recuperare relativamente ai costi ad utilità pluriennale (solo nell’anno di prima capitalizzazione);
  - dell’anno 2020, a rettifica di quanto già deliberato al punto 1, lettera d), della deliberazione 25/2023/R/eel, in quanto il valore calcolato non teneva conto dell’incremento degli Acconti Nucleari derivante dall’applicazione di quanto evidenziato sopra per gli anni 2010 - 2019.

#### **CONSIDERATO CHE:**

##### **SUGLI EFFETTI SUL TERZO PERIODO (TIDECN)**

- la base dati dei costi utilizzata ai fini dell’applicazione del meccanismo di *revenue cap* per il terzo periodo di regolazione, di cui alla deliberazione 348/2021/R/eel, è stata calcolata sui dati (riclassificati) del 2019, e pertanto in un anno che è incluso nel perimetro dell’istruttoria di cui al punto 10 della deliberazione 25/2023/R/eel;
- come sopra ricordato, con la comunicazione 4 maggio 2023 Sogin ha fornito i costi relativi ai contratti annullati o decurtati sostenuti nel 2019, secondo la classificazione dei costi vigente nel terzo periodo di regolazione;
- da tale comunicazione risulta che nei costi 2019, presi a riferimento come anno base per il terzo periodo di regolazione, nei costi di struttura utilizzati per la

definizione del parametro  $CS_{base}$  di cui al comma 7.2 del TIDECN, come fissato dal comma 2.5, lettera d), della deliberazione 348/2021/R/eel, sono inclusi:

- 168.736 euro relativi a contratti annullati;
- 43.184 euro relativi a contratti decurtati;
- deve essere pertanto rideterminato il parametro  $CS_{base}$ , come fissato dal comma 2.5, lettera d), della deliberazione 348/2021/R/eel, per un valore pari a 49.205.285 euro invece di 49.384.439 euro;
- detta rideterminazione non comporta alcun recupero, in quanto non è ancora stata adottata la deliberazione di riconoscimento a consuntivo per l'anno 2021, primo anno di applicazione del TIDECN.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- in esito all'istruttoria di cui al punto 10 della deliberazione 25/2023/R/eel, in coerenza con le risultanze istruttorie comunicate alla Sogin con la comunicazione 11 dicembre 2023 e sopra sintetizzate, disporre il recupero degli importi come sopra individuati;
- dare conto, per opportuna chiarezza, dei conseguenti valori dei parametri impiegati come base di costo nei termini sopra chiariti (parametro  $CGE_{base}$  di cui al comma 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel, base dei costi ai fini della determinazione dei costi efficientabili nel secondo periodo di regolazione, come fissato dal punto 1, lettera e), della deliberazione 632/2013/R/eel e successivamente rivisto e rideterminato dal comma 3.1 della deliberazione 254/2015/R/eel; parametro  $CC_{base}^a$ , di cui al comma 6.2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel, base dei costi ai fini della determinazione del valore massimo ammissibile per i costi commisurabili, come fissato dal punto 1, lettera c), della deliberazione 632/2013/R/eel);
- procedere al ricalcolo dei parametri  $CGE_n$  di cui al comma 7.4 dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel degli anni dal 2013 al 2018 ai fini del calcolo degli importi da recuperare in relazione ai costi generali efficientabili per i medesimi anni;
- procedere al ricalcolo del parametro  $CC_n^a$ , di cui al comma 6.7 dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel, per l'anno 2016 ai fini del calcolo degli importi da recuperare in relazione ai costi commisurabili per il medesimo anno;
- procedere al recupero diretto degli importi da ripetere per le tipologie di costo riconosciute secondo meccanismi di preventivo/consuntivo e/o di fatto riconosciute pari ai costi effettivi sostenuti da Sogin;
- disporre che gli importi da recuperare di cui al precedente punto siano rivalutati con le medesime metodologie previste per il calcolo del parametro  $I_i$  di cui al comma 7.4 dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel;
- prevedere l'applicazione di un tasso di interesse sugli importi di cui al precedente punto, assimilando le somme indebitamente riconosciute a Sogin ad incrementi degli Acconti nucleari (di cui al comma 1.1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel), provvedendo quindi a rideterminare, ora per

allora, il capitale circolante netto rilevante ai fini delle determinazioni a consuntivo per ciascuno degli anni oggetto di rideterminazione;

- prevedere che il recupero degli importi (compresi gli interessi di cui al precedente punto) sia operato dalla Sogin sommandone l'importo al valore degli Acconti Nucleari come risultanti alla data del 31 dicembre 2020.

**RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:**

- rideterminare il parametro  $CS_{base}$ , di cui al comma 7.2 del TIDECN, come fissato dal comma 2.5, lettera d), della deliberazione 348/2021/R/eel

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Valore iniziale di riferimento per il riconoscimento dei costi generali efficientabili  $CGE_{base}$  nel secondo periodo di regolazione e negli anni 2017 -2020*

- 1.1 Il valore del parametro  $CGE_{base}$  di cui al comma 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel, base dei costi ai fini della determinazione dei costi efficientabili nel secondo periodo di regolazione, risulta pari a 30.539.123 euro.

**Articolo 2**

*Valore iniziale di riferimento ai fini della determinazione del valore massimo ammissibile per i costi commisurabili  $CC_{base}^a$  nel secondo periodo di regolazione e negli anni 2017 -2020*

- 2.1 Il valore del parametro  $CC_{base}^a$ , di cui al comma 6.2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel, base dei costi ai fini della determinazione del valore massimo ammissibile per i costi commisurabili, risulta pari a 25.494.898 euro.

**Articolo 3**

*Recupero dei costi indebitamente riconosciuti negli anni 2013 – 2019*

- 3.1 Dai costi riconosciuti a consuntivo degli oneri nucleari per l'anno 2013 con la deliberazione 260/2014/R/eel, come rettificata dalla 254/2015/R/eel, devono essere recuperati 588.172 euro.
- 3.2 Dai costi riconosciuti a consuntivo degli oneri nucleari per l'anno 2014 con la deliberazione 254/2015/R/eel devono essere recuperati 620.329 euro.
- 3.3 Dai costi riconosciuti a consuntivo degli oneri nucleari per l'anno 2015 con la deliberazione 291/2016/R/eel devono essere recuperati 644.591 euro.

- 3.4 Dai costi riconosciuti a consuntivo degli oneri nucleari per l'anno 2016 con la deliberazione 442/2017/R/eel devono essere recuperati 556.871 euro.
- 3.5 Dai costi riconosciuti a consuntivo degli oneri nucleari per l'anno 2017 con la deliberazione 459/2018/R/eel devono essere recuperati 584.953 euro.
- 3.6 Dai costi riconosciuti a consuntivo degli oneri nucleari per l'anno 2018 con la deliberazione 439/2019/R/eel, come integrata dalla deliberazione 25/2023/R/eel, devono essere recuperati 563.817 euro.
- 3.7 Dai costi riconosciuti a consuntivo degli oneri nucleari per l'anno 2019 con la deliberazione 290/2020/R/eel, come integrata dalla deliberazione 25/2023/R/eel, devono essere recuperati 184.049 euro.

#### **Articolo 4**

*Valore iniziale di riferimento dei costi di struttura  $CS_{base}$  per il primo semiperiodo del terzo periodo di regolazione*

- 4.1 Il valore del parametro  $CS_{base}$  di cui al comma 7.1 del TIDECN, base dei costi ai fini della determinazione dei costi di struttura nel primo semiperiodo del terzo periodo di regolazione, è pari a 49.205.285 euro.

#### **Articolo 5**

*Disposizioni finali*

- 5.1 Ai fini del recupero degli importi di cui al precedente articolo 3, Sogin somma al valore degli Acconti Nucleari, di cui al comma 1.1, lettera a), del TIDECN, come risultanti alla data del 31 dicembre 2020 un importo pari a 4.216.619 euro, comprensivi della rivalutazione e degli interessi.
- 5.2 Il presente provvedimento è comunicato al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000. Le determinazioni del presente provvedimento divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi.
- 5.3 Il presente provvedimento è comunicato altresì alla società Sogin, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, all'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza.
- 5.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), successivamente alla data di definitiva operatività, ai sensi del precedente comma 5.2.

30 gennaio 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*